




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva AIRR

Rapporto annuale 2021 dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva AIRR**

Rapporto annuale 2021 dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

Prefazione

Anche il 2021 è stato un anno particolare. Dal punto di vista del contenuto delle trasmissioni e delle pubblicazioni oggetto di esame, lo scorso anno si è distinto per l'eccezionale varietà tematica. Dal grande esperto di telefonia mobile («Mobilfunkpapst»), ai veri sacerdoti, all'asterisco di genere, al conflitto giurassiano, alla violenza nei centri d'asilo, passando per la situazione dei cantieri in inverno, da un compositore ispirato a Siviglia, ai medici cubani in missione fino alle questioni relative all'Islam: la banca dati delle decisioni dell'AIRR si è quindi arricchita di alcuni nuovi casi. L'unico tema dominante, almeno nei primi mesi dell'anno, è stato nuovamente l'informazione sul coronavirus.

Il coronavirus ha fatto diventare realtà quello che ancora era impensabile alcuni anni fa: diverse giornate di deliberazioni dell'AIRR si sono dovute svolgere in forma digitale poiché, a causa del record di pendenze del 2020, un rinvio dei casi non era possibile. Tuttavia, le insidie della tecnologia non hanno risparmiato nemmeno noi. Penso ad esempio alla difficoltà di essere tutti collegati contemporaneamente, ma anche soprattutto di rimanere connessi. Dall'inizio dell'estate abbiamo potuto di nuovo riunirci in presenza e dare così personalmente il benvenuto al nostro nuovo membro, la friburghese Delphine Gendre. Tuttavia alle deliberazioni in forma digitale va riconosciuto un merito: quello di aver contribuito a rafforzare il loro carattere pubblico come previsto dal legislatore. L'AIRR ha conosciuto solo raramente un pubblico così interessato come nel caso «Deville» (b. 878; Rapporto annuale 2021 dell'AIRR, punto 7.3).

Questo mi porta a fare un'ulteriore considerazione: ci è stato chiesto più volte, anche in maniera formale, di svolgere le nostre deliberazioni senza pubblico. Le disposizioni di legge non consentono tuttavia di dare facilmente seguito a queste richieste. Il Tribunale federale ha confermato una decisione incidentale negativa dell'AIRR, ritenendo adeguata, al fine di creare un equilibrio tra interesse pubblico e interesse privato (alla trasparenza), la concessione fatta dall'AIRR di non nominare il ricorrente, il cui nome non viene menzionato nella trasmissione interessata, durante le proprie deliberazioni pubbliche (sentenza TF 2C_327/2021 del 5.10.2021; Rapporto annuale 2021 dell'AIRR, punto 8.1).

Dodici mesi fa ho concluso a questo punto con la speranza che la nostra società possa ritrovare un dialogo basato sul rispetto e la tolleranza reciproca. Nei ricorsi popolari incentrati sul coronavirus presentati nell'anno in esame, i ricorrenti hanno lamentato più volte che chi critica le misure viene subito tacciato di negazionista, estremista di destra, complottista e esoterista. A questo proposito vorrei precisare che quando un cittadino, nell'ambito dell'esercizio dei suoi diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, non può più esprimere pubblicamente un parere critico, purché lo faccia in maniera legale, seria e pacifica, senza essere screditato dai media, vengono minate le fondamenta del nostro Stato costituzionale democratico e si rende impossibile un ulteriore sviluppo della società, a causa della mancanza del necessario confronto tra le parti opposte. Che questo metta in pericolo la pace sociale non solo in teoria ma anche nei fatti è ormai fuori dubbio. È responsabilità di tutti noi contrastare questo fenomeno. Tra l'altro, i citati ricorsi sul coronavirus sono stati respinti, anche se non sempre all'unanimità.

Mascha Santschi Kallay
Presidente dell'AIRR

Indice

1	Compiti, organizzazione e basi giuridiche	6
2	Composizione dell’Autorità di ricorso	7
3	Segreteria	7
4	Finanze	8
5	Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive	8
5.1	Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive private	8
5.2	Procedura	8
5.3	Incontro AIRR – organi di mediazione	10
6	Procedure di ricorso	11
6.1	Andamento dei casi	11
6.2	Contenuti redazionali contestati	11
6.3	Aspetti giuridici	12
6.4	Ricorsi accolti	13
7	Giurisprudenza dell’AIRR	13
7.1	Decisione b. 862/866/867 del 28 gennaio 2021 concernente Radio RTS, trasmissione «Tout un monde», servizio intitolato «Les médecins cubains envoyés à l’étranger en renfort dans la lutte contre le coronavirus»	13
7.2	Decisione b. 877 del 10 maggio 2021 concernente Radio SRF, trasmissione «Heute Morgen» notizia concernente l’accordo quadro UE/Svizzera	15
7.3	Decisione b. 878 del 10 maggio 2021 concernente Televisione SRF, trasmissione «Deville» riguardante l’iniziativa per imprese responsabili	15
7.4	Decisione b. 879 del 17 giugno 2021 concernente Televisione RTS, trasmissione «A Bon Entendeur», servizio intitolato «La table-fantôme»	18

7.5	Decisione b. 883 del 17 giugno 2021 concernente la trasmissione radiofonica di RTS «La Matinale», servizio intitolato «Pierre Maudet visite de nuit son ancien bureau» e la trasmissione televisiva «Le 12h45», servizio intitolato «Le Conseiller d’Etat s’est rendu régulièrement dans les locaux qu’il n’est plus censé fréquenter. Enquête»	19
8	Giurisprudenza del Tribunale federale	20
8.1.	Pubblicità delle deliberazioni dell’AIRR	20
8.2.	Televisione SRF, trasmissione «DOK» del 4 dicembre 2019 intitolata «Der Preis der Aufrichtigkeit – Adam Quadronis Leben nach dem Baukartell»	21
9	Ambito internazionale	22
10	I giovani e i media	23
11	Informazione del pubblico	23
Allegato I: Composizione dell’AIRR e della segreteria		24
Allegato II: Statistica per il periodo 1984 – 2021		25

1 Compiti, organizzazione e basi giuridiche

Nell'anno in esame, i compiti, l'organizzazione e le basi giuridiche dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) non sono cambiati.

In veste di autorità federale organizzata in maniera analoga a un tribunale e indipendente dall'amministrazione, dal 1984 l'AIRR giudica i ricorsi presentati contro i contenuti dei media elettronici. Ciò riguarda attualmente le trasmissioni radiofoniche e televisive di emittenti svizzere nonché l'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), che comprende soprattutto contenuti online (inclusi i social media). Tra i compiti dell'AIRR vi è anche quello di giudicare i ricorsi dovuti al rifiuto di accordare l'accesso a un programma di un'emittente svizzera e alla parte redazionale dell'ulteriore offerta editoriale della SSR. L'AIRR nomina inoltre i tre responsabili degli organi di mediazione per le emittenti radiotelevisive private ed esercita la vigilanza sul loro operato.

L'attività dell'AIRR si basa sull'articolo 93 capoverso 5 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo il quale i ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. Le disposizioni d'esecuzione sono contenute nella legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), nell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) e nel Regolamento AIRR approvato dal Consiglio federale (RS 784.409). Il diritto internazionale rilevante, come le disposizioni direttamente applicabili del diritto in materia di programmi della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (CETT; RS 0.784.405), al momento non ha alcun ruolo o ne ha uno solo marginale nella giurisprudenza, in quanto non va oltre il diritto nazionale. Dal punto di vista procedurale, trova applicazione anche la legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Essendo una commissione extraparlamentare della Confederazione, hanno rilevanza per l'AIRR le disposizioni dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1). L'AIRR è una commissione decisionale orientata al mercato.

Il pacchetto di misure a favore dei media (legge sui media), adottato dal

Parlamento e posto in votazione popolare il 13 febbraio 2022, non riguarda l'ambito di competenze dell'AIRR.

2 Composizione dell'Autorità di ricorso

Il 13 gennaio 2021 il Consiglio federale ha nominato nuovo membro dell'AIRR la giurista friburghese ed ex giornalista Delphine Gendre. La giurista ha iniziato la sua attività presso la Commissione il 1° febbraio 2021, subentrando a Suzanne Pasquier Rossier, deceduta nel settembre 2020. Come per i rimanenti otto membri, che esercitano la loro funzione a titolo accessorio, il suo incarico è per il momento limitato fino alla fine del 2023. Il tasso di occupazione della presidente Mascha Santschi Kallay è del 25 per cento, quello della vicepresidente Catherine Müller del 20 per cento e quello degli altri membri della Commissione del 15 per cento (per maggiori dettagli sulla composizione dell'Autorità vedi allegato I).

3 Segreteria

Non vi sono stati cambiamenti nella composizione della segreteria, che supporta l'AIRR dal punto di vista tecnico e amministrativo. Visto il carico di lavoro estremamente elevato dovuto al numero eccezionale di ricorsi da trattare dell'anno precedente, il tasso di occupazione dei due giuristi è stato temporaneamente aumentato. Oltre alla sua attività principale, l'istruzione delle procedure, la stesura delle motivazioni delle decisioni, la consulenza alla Commissione, l'organizzazione delle deliberazioni, la segreteria ha consegnato all'Archivio federale i numerosi fascicoli dei ricorsi disponibili esclusivamente in forma cartacea. Nell'anno in esame, la segreteria ha inoltre dovuto evadere un numero particolarmente alto di richieste da parte del pubblico. A causa delle misure di contenimento della pandemia di COVID-19, i membri della segreteria hanno lavorato in buona parte in home office.

4 Finanze

Sul piano amministrativo l'AIRR è integrata nella Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Insieme a tutte le altre autorità indipendenti aggregate al DATEC, l'AIRR fa parte dell'unità amministrativa «Autorità di regolazione delle infrastrutture» (ReglInfra), che dispone di un preventivo globale. Il quadro finanziario previsto per l'AIRR nel 2020, pari a circa 800'000 franchi per spese del personale e uscite per beni e servizi, ha potuto essere rispettato. Nell'ambito di una verifica della vigilanza sul settore radiotelevisivo, nel 2021 il Controllo federale delle finanze ha sentito anche l'AIRR.

5 Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive

5.1 Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive private

La composizione dei tre organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive private, designati dall'AIRR, è rimasta invariata. L'avvocato e specialista di diritto dei media del Cantone di Svitto Oliver Sidler dirige l'organo di mediazione per le regioni di lingua tedesca e romancia, Denis Sulliger, avvocato di Vevey, quello per la regione di lingua francese e Francesco Galli, avvocato di Lugano, quello per la regione di lingua italiana. I tre organi di mediazione indipendenti, che presentano ogni anno un rapporto di attività all'AIRR, dispongono di un sito Internet comune per l'informazione al pubblico (<https://www.ombudsman-rtv-priv.ch>).

5.2 Procedura

In linea di principio, i costi per le procedure di reclamo dinanzi all'organo di mediazione sono a carico delle emittenti interessate. In caso di reclamo temerario, l'AIRR può, su richiesta dell'organo di mediazione o dell'emittente, addossare in via eccezionale le spese di procedura al reclamante (art. 93 cpv. 5 LRTV). Nell'anno in esame, l'AIRR ha dovuto decidere in merito a tre richieste in tal senso.

Nelle sue decisioni, l'Autorità ha sottolineato che di regola le procedure dinanzi agli organi di mediazione sono gratuite per i reclamanti. Ciò vale essenzialmente per le procedure di reclamo ai sensi dell'articolo 92 LRTV. In caso di comportamento potenzialmente temerario, occorre pertanto richiamare espressamente l'attenzione delle persone interessate sul rischio di doversi fare carico delle spese di procedura in un futuro reclamo avente una motivazione analoga. Il reclamante può essere avvisato in via precauzionale di tale eventualità anche in sede di conferma della ricezione di un reclamo potenzialmente temerario, in modo da avere la possibilità di rinunciarvi gratuitamente. L'organo di mediazione deve informare ogni volta il reclamante circa le pertinenti disposizioni di legge.

L'AIRR ha respinto tutte e tre le richieste. In un caso l'Autorità ha constatato il carattere querulomane del comportamento del reclamante. Nell'arco di alcune settimane, quest'ultimo aveva presentato una serie di reclami contenenti critiche simili di natura politica, ignorando il ruolo dell'organo di mediazione come conciliatore e rivendicando oltre misura la gratuità generale della procedura. Tuttavia, poiché l'organo di mediazione non aveva inizialmente avvisato il reclamante in merito al suo comportamento potenzialmente temerario e quindi al rischio di doversi fare carico delle spese di procedura in caso di un ulteriore reclamo, l'AIRR ha respinto la richiesta. In un altro caso trattato dall'AIRR, il comportamento del reclamante non rientrava nella fattispecie della temerarietà. Da un lato, non tutti i reclami contestati dall'organo di mediazione erano infondati, dall'altro al momento del loro inoltro alcune procedure di ricorso del reclamante dinanzi all'AIRR erano ancora pendenti.

L'Autorità ha inoltre respinto anche la richiesta di una piccola emittente locale di addossare le spese di procedura alla reclamante, membro di un Municipio. L'emittente sosteneva di non avere violato palesemente nessuna disposizione in materia di programmi e che per questo motivo la reclamante, che aveva mosso critiche nei confronti dell'emittente, avrebbe dovuto farsi carico di almeno una parte delle spese. A suo parere, le spese addossate dall'organo di mediazione a una piccola emittente non commerciale erano considerevoli. Nella sua decisione, l'AIRR ha richiamato la regolamentazione dei costi nelle procedure dinanzi all'organo di mediazione disciplinata nella LRTV, secondo la quale in linea di principio l'emittente interessata si

fa carico delle spese, anche quando un reclamo è palesemente infondato. Sarebbe semmai diverso in caso di ripetuti reclami contro un'emittente malvista, finalizzati ad arrecarle un danno economico. Un comportamento del genere potrebbe essere temerario, alla stregua di reclami viziati da condotta querulomane. Tuttavia, poiché nel caso in oggetto si trattava del primo reclamo nei confronti dell'emittente e che le spese di procedura erano inoltre state correttamente fatturate dall'organo di mediazione, l'AIRR ha respinto la richiesta.

L'AIRR, quale autorità di vigilanza, ha infine dovuto esaminare alcune denunce (art. 20 cpv. 3 Regolamento AIRR) sporte contro l'organo di mediazione nella regione di lingua italiana. L'Autorità ha ritenuto palesemente infondate le denunce presentate sempre dalle stesse persone, nelle fattispecie una coppia.

5.3 Incontro AIRR – organi di mediazione

Il 20 agosto 2021 i responsabili degli organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive e alcuni membri dell'AIRR si sono riuniti in occasione del loro incontro annuale. Alla riunione ha partecipato anche un rappresentante dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), al quale spetta la vigilanza sugli organi di mediazione della SSR.

Nel corso dei colloqui è stato affrontato il tema della grande differenza di carico di lavoro tra gli otto organi di mediazione, che si ripercuote anche sul loro modo di lavorare. L'organo di mediazione SRG Deutschschweiz responsabile dei contenuti redazionali di SRF è quello che ha ricevuto di gran lunga il numero maggiore di reclami. Il pubblico percepisce in parte in maniera errata il ruolo degli organi di mediazione, che fungono da conciliatori e non emettono decisioni. Eventuali considerazioni nel merito contenute nei rapporti degli organi di mediazione non possono infatti essere oggetto di una procedura di ricorso dinanzi all'AIRR ai sensi dell'articolo 94 segg. LRTV.

6 Procedure di ricorso

6.1 Andamento dei casi

Nel 2021 sono stati interposti 30 nuovi ricorsi, contro i 43 dell'anno precedente. Dei ricorsi pervenuti, 21 erano ricorsi popolari (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV); in questi casi la persona fisica ricorrente deve essere sostenuta da almeno altre 20 persone parimenti legittimate a ricorrere (2020: 35). Ad essi si sono aggiunti 8 ricorsi individuali ai sensi dell'articolo 94 capoverso 1 LRTV (2020: 9). In questi casi, la persona ricorrente, sia fisica che giuridica, deve provare di avere uno stretto legame con l'oggetto del contenuto redazionale contestato. Nel caso di un ricorso contro una pubblicazione Instagram, l'AIRR ha ritenuto che vi fosse un interesse pubblico per una decisione, conformemente all'articolo 96 capoverso 1 LRTV. Molti dei casi pervenuti hanno riguardato diversi ricorsi contro varie trasmissioni e contenuti redazionali.

Nel 2021 agli organi di mediazione, anteposti all'AIRR nell'iter procedurale, sono pervenuti complessivamente 1200 reclami (2020: 1194). Il 2,5 per cento dei casi deferiti agli organi di mediazione sono sfociati in un ricorso dinanzi all'AIRR (2020: 3,6 per cento).

Nell'anno in esame, l'AIRR ha svolto deliberazioni pubbliche durante 9 giorni. A causa delle misure statali di contenimento della pandemia di COVID-19, numerose sedute si sono svolte online. Il record di ricorsi inoltrati nel 2020 ha generato un numero straordinariamente elevato di casi da giudicare in ognuna delle giornate di deliberazioni. Solo nelle due giornate di deliberazioni a fine gennaio, l'Autorità ha emanato 19 decisioni. Inoltre, nella seduta ordinaria di due giorni tenutasi in settembre, in realtà prevista anche per la formazione continua, l'AIRR si è occupata esclusivamente delle deliberazioni sui ricorsi, smaltendo quindi le pendenze.

6.2 Contenuti redazionali contestati

I 30 ricorsi pervenuti nell'anno in esame avevano prevalentemente come oggetto trasmissioni televisive (18). 7 ricorsi hanno riguardato servizi radiofonici, 3 ricorsi contenuti online. 2 ricorsi hanno avuto come oggetto

diversi media. Per la prima volta è stato contestato un contenuto Instagram della SSR che giuridicamente rientra nel concetto di «ulteriore offerta editoriale» (art. 25 cpv. 3 lett. b LRTV).

I ricorsi hanno riguardato esclusivamente contenuti redazionali della SSR, in particolare SRF (23 volte), RTS (4 volte) e RSI (3 volte). I nuovi ricorsi hanno avuto come oggetto trasmissioni d'informazione e altri tipi di contributi informativi. Come nel 2020, in merito ai temi trattati, le misure di contenimento della pandemia di coronavirus erano al centro dei contenuti redazionali contestati. L'AIRR si è però occupata anche di altre tematiche politiche e sociali attuali, come il 5G, le questioni legate all'asilo e alla migrazione, la protezione dei consumatori, il diritto del lavoro e le imminenti votazioni popolari.

6.3 Aspetti giuridici

Il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, che conformemente all'articolo 4 capoverso 2 LRTV tutela la libera formazione delle opinioni del pubblico, è stato l'elemento cardine della maggior parte dei ricorsi giudicati nel merito dall'AIRR. Nel giudicare diversi ricorsi dell'anno in esame, l'AIRR ha valutato se le lacune riscontrate fossero così gravi da costituire una violazione del diritto. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i requisiti relativi al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti e di equità non devono andare a scapito della libertà e della spontaneità giornalistiche che sono importanti in particolare anche per una società democratica (vedi in proposito anche il punto 8.2). Se, a causa di singole carenze, una trasmissione non è soddisfacente sotto tutti i punti di vista, l'autonomia in materia di programmi di cui godono i media non consente un'ingerenza da parte dell'autorità di vigilanza. In ultima analisi è determinante l'impressione generale data al pubblico «medio» da una trasmissione o da un altro contenuto redazionale. Vi è una violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, se le carenze dovute al mancato rispetto del principio di diligenza giornalistica influiscono complessivamente in misura notevole sulla libera formazione delle opinioni del pubblico in merito alle informazioni date.

6.4 Ricorsi accolti

Delle 37 procedure di ricorso evase nell'anno in esame (2020: 36), l'AIRR ha accertato una violazione del diritto in 6 casi (2020: 5). Ha ritenuto che vi sia stata una violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti nel caso di un servizio radiofonico di RTS sulle brigate di medici cubani, contro il quale erano stati presentati 3 ricorsi (vedi punto 7.1), di una notizia trasmessa da Radio SRF in merito a un possibile accordo quadro tra l'Unione europea (UE) e la Svizzera (vedi punto 7.2), di un servizio della trasmissione dedicata ai consumatori «A Bon Entendeur» di Televisione RTS concernente l'acquisto online di mobili (vedi punto 7.4) nonché di un servizio radiotelevisivo di RTS relativo a un consigliere di Stato ginevrino (vedi punto 7.5). Tutte le relative decisioni sono passate in giudicato.

In occasione delle ultime deliberazioni pubbliche nel mese di dicembre, l'AIRR ha accolto altri 3 ricorsi, dopo aver accertato una violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. Si tratta nello specifico di un servizio di Radio SRF e del relativo articolo online riguardanti il più famoso esperto svizzero di telefonia mobile, nonché di una pubblicazione Instagram di SRF News relativa alla propria ortografia rispettosa della parità di genere. Alla fine dell'anno in esame, non erano ancora disponibili le motivazioni scritte delle decisioni.

7 Giurisprudenza dell'AIRR

Questo capitolo presenta alcune decisioni pubblicate nell'anno in esame, in primo luogo quelle dei ricorsi accolti. Tutte le decisioni menzionate possono essere consultate, con la motivazione integrale e in forma anonimizzata, nella banca dati delle decisioni sul sito Internet dell'AIRR.

7.1 Decisione b. 862/866/867 del 28 gennaio 2021 concernente Radio RTS, trasmissione «Tout un monde», servizio intitolato «Les médecins cubains envoyés à l'étranger en renfort dans la lutte contre le coronavirus»

Fattispecie: La trasmissione «Tout un monde» va in onda regolarmente su

Radio RTS e si occupa di attualità internazionale. Una parte dell'edizione del 13 maggio 2020 era dedicata alle missioni estere di personale medico specializzato proveniente da Cuba nella lotta alla pandemia di coronavirus. Il servizio si è espresso in maniera molto critica sulle attività di queste brigate di medici, che costituirebbero una fonte di lucro per il regime durante la pandemia e ciò a scapito del personale sanitario coinvolto. Nel servizio si parla di industria sanitaria («une industrie de la santé»), lavoro forzato («travail forcé»), condizioni di lavoro spaventose («conditions épouvantables») e addirittura di schiavitù. Contro il servizio sono stati inoltrati 3 ricorsi popolari, che lo hanno criticato in particolare come unilaterale, incompleto e inesatto.

Considerandi: In linea di principio, la libertà e l'autonomia in materia di programmi permettono alle emittenti radiotelevisive di esprimersi nei loro servizi in maniera critica nei confronti dell'operato di governi esteri. I requisiti in materia di programmi nonché, come nel caso in questione, il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti devono essere rispettati. Un altro elemento di cui tenere conto nella fattispecie è che gli ascoltatori non disponevano di conoscenze preliminari particolari sul tema trattato, ovvero le missioni all'estero delle brigate di medici cubani nella lotta alla pandemia di coronavirus. Nel suo servizio, la redazione si è basata esclusivamente sulle dichiarazioni delle cerchie critiche nei confronti del governo cubano. Poiché non si è dato spazio ad altre voci esistenti, gli ascoltatori non si sono potuti rendere conto del fatto che le considerazioni fatte nel servizio sono controverse. Il punto di vista ufficiale di Cuba noto alla redazione è stato presentato in maniera succinta e tendenziosa. Infine, non era esatta una dichiarazione della redazione, secondo la quale le Nazioni Unite hanno emesso una risoluzione nei confronti di Cuba concernente lo sfruttamento del proprio personale medico specializzato in missione estera.

Le carenze riscontrate non hanno permesso ai radioascoltatori di farsi una propria opinione sulle informazioni date. Il servizio ha pertanto violato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. L'AIIR ha accolto i 3 ricorsi all'unanimità.

7.2 Decisione b. 877 del 10 maggio 2021 concernente Radio SRF, trasmissione «Heute Morgen» notizia concernente l'accordo quadro UE/Svizzera

Fattispecie: Nell'ambito di un ricorso popolare sono stati contestati 9 servizi di diverse trasmissioni di Radiotelevisione SRF, tra cui una notizia diffusa dalla trasmissione radiofonica «Heute Morgen» il 29 giugno 2020. Essa riprendeva un'intervista con l'ex commissario europeo Günther Oettinger, pubblicata il giorno stesso sulla NZZ. Oettinger si era espresso tra l'altro anche sul previsto accordo quadro tra l'UE e la Svizzera. Il ricorrente ha lamentato alcuni errori nella notizia radiofonica.

Considerandi: Durante la trasmissione radiofonica, Günther Oettinger viene erroneamente indicato come commissario europeo. Egli ha però svolto tale funzione solo fino al 2019. La maggior parte degli ascoltatori di «Heute Morgen» non ha potuto riconoscere tale errore, poiché in Svizzera, salvo alcune eccezioni, come nel caso della presidente, i nomi dei membri della Commissione UE sono poco conosciuti. Dato che già prima la notizia aveva riportato erroneamente che, secondo l'UE, l'accordo non sarebbe stato concluso, gli ascoltatori hanno inevitabilmente presupposto che si trattasse della presa di posizione di un rappresentante dell'UE e non della valutazione personale di un ex commissario. I due errori relativi alla fonte di un'informazione importante per il panorama politico svizzero al momento della messa in onda della trasmissione non riguardavano punti secondari, bensì non hanno permesso agli ascoltatori di formarsi un'opinione. Il principio di diligenza giornalistica, come la verifica dei fatti, non è stato rispettato. Il servizio ha quindi violato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. Con 7 voti contro 2, l'ARR ha accolto il ricorso. Tutte le altre 8 contestazioni dello stesso ricorrente concernenti contenuti redazionali di SRF sono state respinte dall'ARR all'unanimità.

7.3 Decisione b. 878 del 10 maggio 2021 concernente Televisione SRF, trasmissione «Deville» riguardante l'iniziativa per imprese responsabili

Fattispecie: Il late-night show «Deville» mandato in onda da Televisione SRF il 22 novembre 2020, era dedicato in pratica esclusivamente ad aspetti

dell'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» (iniziativa per imprese responsabili). La relativa votazione popolare ha avuto luogo la settimana successiva. Il ricorso popolare inoltrato contro la trasmissione ha contestato il carattere unilaterale delle affermazioni in essa contenute e il fatto che non avrebbero dovuto essere fatte poco prima del voto.

Considerandi: La trasmissione contestata è di tipo satirico-umoristico e ha quindi in primo luogo una funzione di intrattenimento. Ciononostante, le affermazioni fatte in relazione all'iniziativa per imprese responsabili assumono anche un valore informativo e possono quindi avere pure un effetto sulla formazione delle opinioni. Pertanto i principi dell'informazione in materia radiotelevisiva sono in linea di massima applicabili anche per tali format. In questo contesto occorre tuttavia tenere conto del valore particolare delle affermazioni satiriche, visto che rientrano nell'ambito di tutela della libertà dei media (art. 17 Cost.), della libertà d'opinione e d'informazione (art. 16 Cost.) e della libertà artistica (art. 21 Cost.).

Alla luce del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti e come effetto del principio della trasparenza, è necessario innanzitutto che il pubblico possa riconoscere il carattere satirico di queste trasmissioni. Se viene fatto riferimento a determinati fatti o persone, le trasmissioni in questione devono presentare un fondo di verità. La citata trasmissione ha soddisfatto questi requisiti. Persino i telespettatori che non conoscevano il noto comico o la trasmissione hanno potuto rendersi subito conto del carattere particolare, in base agli intermezzi satirici e umoristici, alla scenografia, alla gestualità, nonché al comportamento del presentatore e a quello degli ospiti. Il pubblico ha potuto inoltre riconoscere elementi di fondo corretti e comprensibili nei diversi contenuti trattati dalla trasmissione, come la critica rivolta ad alcune multinazionali svizzere a causa di determinate attività svolte nei Paesi in via di sviluppo, il complesso iter legislativo ruotante intorno all'iniziativa e il particolare ruolo svolto dalle chiese nella campagna di votazione. Pertanto non è stato violato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, per quanto applicabile.

I requisiti particolari derivanti dal principio della pluralità secondo l'articolo 4 capoverso 4 LRTV concernenti l'equità e l'imparzialità di trasmissioni

che trattano votazioni o elezioni imminenti sono difficilmente applicabili a servizi satirici, diversamente da quanto avviene per i tipici format informativi. Del resto, per definizione, le affermazioni satiriche su determinati argomenti, eventi o persone non sono neutrali o equilibrate, bensì marcate e non senza giudizi di valore. Se i principi summenzionati validi per le trasmissioni informative venissero applicati automaticamente, i servizi a carattere satirico concernenti votazioni o elezioni imminenti sarebbero di fatto esclusi in un periodo delicato come quello precedente il voto. Una giurisprudenza in tal senso non sarebbe conciliabile con il privilegio della satira, protetto da diversi diritti fondamentali. Tuttavia, non si deve abusare di questo privilegio a fini di una propaganda politica diretta, in quanto ciò sarebbe in contraddizione con l'articolo 34 capoverso 2 Cost., il quale sancisce la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. A tale riguardo, i principi dell'informazione in materia radiotelevisiva pongono dei limiti anche ai servizi satirici, anche se questi sono riconoscibili come tali, nel periodo delicato precedente una votazione o un'elezione. Se si utilizzano i criteri di valutazione delle trasmissioni informative, la trasmissione in questione può non avere informato in maniera equilibrata in merito all'iniziativa. La rappresentazione poco lusinghiera delle multinazionali svizzere a causa delle loro attività all'estero era di fatto assolutamente negativa. Tuttavia non è stata fatta propaganda politica nel senso summenzionato. Gli aspetti legati all'iniziativa sono stati piuttosto il punto di partenza per una loro rappresentazione in chiave satirica e umoristica mediante confronti, caricature, distorsioni, esagerazioni e altri mezzi stilistici e creativi. Verso la fine della trasmissione, Dominic Deville non ha espresso alcuna raccomandazione di voto, ma soltanto esortato il pubblico ad andare a votare, «non importa se per Yin o per Yang». Inoltre la trasmissione non ha offerto alcuno spazio a membri di un comitato favorevole all'iniziativa a fini di pubblicità. Per quanto applicabile, il principio della pluralità dell'articolo 4 capoverso 4 LRTV non è quindi stato violato. Poiché la trasmissione ha rispettato i requisiti minimi relativi al contenuto dei programmi, in particolare il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti e il principio della pluralità, l'AIRR ha respinto il ricorso all'unanimità.

7.4 Decisione b. 879 del 17 giugno 2021 concernente Televisione RTS, trasmissione «A Bon Entendeur», servizio intitolato «La table-fantôme»

Fattispecie: Nell'ambito della trasmissione dedicata ai consumatori «A Bon Entendeur», il 21 gennaio 2020 Televisione RTS ha mandato in onda il servizio «La table-fantôme» (La tavola fantasma), incentrato sulla vendita online di mobili. Durante la trasmissione, una donna ha raccontato l'esperienza negativa avuta con una ditta. Il tavolo ordinato e pagato non le era mai stato consegnato. La ditta criticata ha presentato ricorso contro il servizio, adducendo di non aver potuto esprimersi sulle accuse mosse nei suoi confronti.

Considerandi: Non si può contestare che la redazione di «A Bon Entendeur» abbia preso le difese della consumatrice. Un tale approccio, proprio di una trasmissione dedicata ai consumatori, rientra nell'autonomia del programma. Quando vengono fatte gravi accuse nei confronti di persone, dei requisiti accresciuti sono tuttavia richiesti riguardo alla trasparenza e al rispetto del principio di diligenza giornalistica. La persona accusata deve potersi esprimere sulle accuse mosse nei suoi confronti e il suo punto di vista deve essere esposto con le migliori argomentazioni.

Nella fattispecie, non era chiaro se la redazione avesse precedentemente chiesto alla ditta di prendere posizione sulle accuse. La prima ha riferito di aver tentato invano di contattare la seconda, senza poter tuttavia dimostrare di averlo fatto. Anche il servizio non ha dato spiegazioni riguardo alle ragioni della mancata presa di posizione della ditta. Poiché il punto di vista di quest'ultima non è stato esposto, il pubblico non ha potuto formarsi un'opinione in merito al servizio nel senso voluto dal principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. Con 7 voti contro 2, l'AIRR ha accolto il ricorso.

7.5 Decisione b. 883 del 17 giugno 2021 concernente la trasmissione radiofonica di RTS «La Matinale», servizio intitolato «Pierre Maudet visite de nuit son ancien bureau» e la trasmissione televisiva «Le 12h45», servizio intitolato «Le Conseiller d'Etat s'est rendu régulièrement dans les locaux qu'il n'est plus censé fréquenter. Enquête»

Fattispecie: Il 15 dicembre 2020, sia Radio RTS che Televisione RTS hanno mandato in onda un servizio riguardante l'ex consigliere di Stato ginevrino Pierre Maudet, in particolare sulle visite notturne da lui compiute nei suoi ex uffici, dopo che il governo cantonale lo aveva temporaneamente sollevato dal suo incarico di capo di Dipartimento. Maudet ha presentato ricorso contro i due servizi critici, lamentando in particolare che essi fossero tendenziosi e non trasparenti.

Considerandi: Alla luce del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, si è trattato innanzitutto di valutare se il punto di vista del politico ginevrino criticato nei due servizi è stato espresso in maniera adeguata. Il giorno precedente la messa in onda della trasmissione, uno dei redattori aveva inviato a Maudet diverse domande sulla legittimità e sulle ragioni delle visite notturne nei suoi ex uffici. Il redattore ha ricevuto le risposte quello stesso giorno. Tuttavia, nei servizi mandati in onda è stato praticamente menzionato solo che le spiegazioni di Pierre Maudet circa le sue visite notturne erano state evasive («évasives»), nonostante egli avesse risposto alle domande in maniera chiara e inequivocabile. Il punto di vista dell'ex consigliere di Stato in merito alle accuse a lui mosse non è stato pertanto presentato né in modo corretto né in misura sufficiente. Il pubblico non ha potuto quindi formarsi una propria opinione in merito ai temi trattati e quindi la redazione ha violato i principi della diligenza giornalistica, come la trasparenza e l'equità. Con 7 voti contro 1 (servizio radiofonico) e 6 voti contro 2 (servizio televisivo), l'AIRR ha accertato una violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti e ha accolto i ricorsi.

8 Giurisprudenza del Tribunale federale

Le decisioni dell’Autorità di ricorso possono essere impugnate mediante ricorso di diritto pubblico direttamente dinanzi al Tribunale federale. In tal senso, la seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha giudicato 2 ricorsi.

8.1. Pubblicità delle deliberazioni dell’AIRR

Il primo caso ha riguardato la pubblicità di una deliberazione nel quadro di un procedimento dinanzi all’AIRR. L’articolo 97 capoverso 1 LRTV stabilisce che le deliberazioni dell’AIRR sono pubbliche, «salvo che vi si oppongano interessi privati degni di protezione». In occasione di tali deliberazioni pubbliche, l’AIRR avrebbe dovuto giudicare due contenuti redazionali (servizio televisivo e articolo online) contro i quali l’avvocato interessato aveva presentato ricorso. I due servizi avevano affrontato il tema delle possibili conseguenze della cattiva condotta dell’avvocato e del ritiro del brevetto, spiegandolo con un esempio, ma senza menzionare il nome dell’avvocato interessato. L’AIRR ha respinto la richiesta del ricorrente di svolgere la deliberazione in assenza del pubblico. Il ricorrente ha impugnato la decisione incidentale dinanzi al Tribunale federale.

Nella sua sentenza del 5 ottobre 2021 (2C_327/2021), il Tribunale federale fa riferimento ai parallelismi tra l’articolo 97 capoverso 1 LRTV nel procedimento dinanzi all’AIRR, quale autorità analoga a un tribunale, e la disposizione dell’articolo 59 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) per quanto riguarda le proprie delibere pubbliche. Il Tribunale federale sottolinea, anche in considerazione dei materiali legislativi, che il principio della pubblicità delle deliberazioni non solo tutela le parti coinvolte, ma è anche nell’interesse pubblico. Esso assicura la trasparenza, cosicché il pubblico può verificare e comprendere il procedimento e la giurisprudenza. Data l’importanza di tale principio, l’esclusione del pubblico deve essere limitata ai casi in cui esistono chiari interessi preponderanti.

Nella fattispecie, il Tribunale federale, analogamente all’AIRR, è giunto alla conclusione che non vi sono le condizioni per una deroga al principio della pubblicità delle deliberazioni pubbliche. Esso precisa che l’incarto oggetto

del procedimento non contiene atti o informazioni concernenti la sfera privata. Considerato che nella sua decisione incidentale l'AI RR aveva inoltre comunicato al ricorrente che non avrebbe citato il suo nome in sede di deliberazione pubblica, gli interessi privati dell'avvocato sono stati protetti. Il Tribunale federale ha quindi respinto il ricorso.

8.2. Televisione SRF, trasmissione «DOK» del 4 dicembre 2019 intitolata «Der Preis der Aufrichtigkeit – Adam Quadroni Leben nach dem Baukartell»

Un altro procedimento ha avuto come oggetto un documentario mandato in onda da Televisione SRF il 4 dicembre 2019 durante la trasmissione «DOK», intitolato «Der Preis der Aufrichtigkeit – Adam Quadroni Leben nach dem Baukartell» (Il prezzo dell'onestà – La vita di Adam Quadroni dopo il cartello dell'edilizia). Con la decisione b. 849 del 28 agosto 2020, l'AI RR aveva accolto con una debole maggioranza di 4 contro 3 voti il ricorso contro il ritratto fatto al whistleblower. La SSR, l'emittente interessata, ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale federale.

Nella sua sentenza del 2 dicembre 2021 (2C_112/2021), il Tribunale federale non chiarisce infine se l'AI RR sia erroneamente partita dal principio che il ricorrente abbia soddisfatto le condizioni per un ricorso individuale di cui all'articolo 94 capoverso 1 LRTV. Nella fattispecie il ricorrente era stato coinvolto attivamente dal produttore nella preparazione del documentario, vi era stato un regolare scambio di e-mail e di telefonate tra le due parti e addirittura era stata realizzata un'intervista con il ricorrente tuttavia mai mandata in onda. Il Tribunale federale sottolinea comunque chiaramente che la legittimità a presentare un ricorso individuale deve essere affermata con cautela.

Sul piano materiale, è controversa la valutazione dei passaggi riguardanti il ruolo svolto nel destino personale di Adam Quadroni dal presidente del tribunale regionale citato. Analogamente all'AI RR, anche il Tribunale federale ritiene gravi le accuse mosse contro il giudice nel documentario. Alla luce del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, il punto decisivo è se era chiaro da chi provenivano le accuse e se, nel quadro della diligenza giornalistica, il punto di vista della controparte è

stato espresso in maniera adeguata, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione sul ruolo del presidente del tribunale regionale. Era necessario valutare in particolare anche il fatto che il giudice non ha risposto a un'e-mail dell'autrice del documentario, nella quale gli veniva chiesto di prendere posizione in merito alle accuse mosse da Adam Quadroni e dal suo avvocato. Secondo il Tribunale federale, il resoconto di un servizio non può dipendere dalla volontà e dalla propensione di un terzo a partecipare a una trasmissione o a rendere disponibili informazioni e documenti. Sempre secondo il Tribunale federale, occorre tenere conto del fatto che il rifiuto di collaborare rende difficile un resoconto autentico del punto di vista della controparte. Tuttavia occorre informare con obiettività circa le ragioni per le quali la persona interpellata rinuncia a esprimere il suo punto di vista. Secondo il Tribunale federale, le informazioni date nel documentario riflettono la situazione effettiva. Inoltre il pubblico ha potuto riconoscere da chi provenivano le accuse.

Il Tribunale federale fa inoltre presente che i punti contestati sono aspetti secondari rispetto alla narrazione principale. Nel complesso, essi non hanno influito in maniera giuridicamente rilevante sull'impressione generale data dal ritratto personale di Adam Quadroni. Anche se singoli punti del servizio avrebbero potuto essere presentati in altro modo e meglio, il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti non è stato violato. Le carenze riscontrate dipendono dal fatto che il presidente del tribunale regionale non era disposto a presentare il suo punto di vista, cosa che sarebbe stata in parte possibile anche senza violazione del segreto d'ufficio. Il Tribunale federale ha pertanto accolto il ricorso della SSR e annullato la decisione impugnata dell'AIRR.

9 Ambito internazionale

Dal 1996 l'AIRR è membro della European Platform of Regulatory Authorities (EPRA: <https://www.epra.org>). L'EPRA è un'organizzazione indipendente di cui fanno parte 55 regolatori del settore audiovisivo provenienti da 47 Paesi. L'UE, il Consiglio d'Europa, l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, nonché la rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) deten-

gono lo status di osservatore permanente. Lo scopo principale dell'EPRA è di favorire lo scambio informale di opinioni e informazioni. Come per il 2020, a causa della pandemia di COVID-19 anche nell'anno in esame le previste riunioni dell'EPRA si sono svolte online. Tra i temi in discussione l'hate speech nonché, a causa della maggiore convergenza a livello industriale, la collaborazione con i regolatori e le autorità di vigilanza di altri settori (telecomunicazioni, protezione dei dati). Lo slovacco Lubos Kuklis è stato nominato nuovo presidente dell'EPRA.

10 I giovani e i media

L'AI RR ha fatto parte del gruppo ristretto della piattaforma nazionale «Giovani e media» per la promozione delle competenze mediatiche, di cui è competente l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Il gruppo ristretto ha accompagnato a livello strategico i lavori della piattaforma nel campo della protezione regolamentare educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. Dopo che il Consiglio federale ha pubblicato, il 25 agosto 2021, il rapporto concernente la valutazione delle misure attuate dal 2016 al 2020 nell'ambito della protezione educativa dell'infanzia e della gioventù nonché delle attività future di «Giovani e media», il gruppo ristretto è stato sciolto. Il rapporto di valutazione è accessibile sulla piattaforma online.

11 Informazione del pubblico

Il sito Internet è lo strumento principale delle relazioni pubbliche dell'AI RR. Nel sito, l'AI RR informa sulla sua attività, la procedura, le condizioni quadro a livello giuridico e la sua organizzazione. È disponibile anche una banca dati contenente tutte le decisioni dell'Autorità dal 1998, pubblicate in forma anonimizzata. Oltre che sul sito Internet, l'AI RR informa regolarmente tramite il proprio account Twitter @UBI_AIEP_AI RR. Dopo le deliberazioni pubbliche, l'AI RR pubblica un comunicato stampa in merito ai casi trattati e alle decisioni prese. La presidente è responsabile delle relazioni pubbliche e, anche nell'anno in esame, ha partecipato a diversi eventi e informato sulle attività dell'AI RR.


Allegato I: Composizione dell'AIRR e della segreteria

Membri dell'AIRR	In carica dal	Scadenza del mandato
Mascha Santschi Kallay (Avvocato e consulente in comunicazione, LU)	01.10.2016 Presidente	31.12.2023
Catherine Müller (Avvocato e mediatrice, SO)	01.01.2014 Vicepresidente	31.12.2023
Delphine Gendre (Giurista, FR)	01.02.2021	31.12.2023
Nadine Jürgensen (Giornalista e moderatrice, ZH)	01.01.2018	31.12.2023
Edy Salmina (Avvocato, TI)	01.01.2016	31.12.2023
Reto Schlatter (Responsabile di corsi, ZH)	01.01.2015	31.12.2023
Maja Sieber (Giurista, ZH)	01.01.2016	31.12.2023
Armon Vital (Avvocato e notaio, GR)	01.01.2019	31.12.2023
Stéphane Werly (Incaricato cantonale della protezione dei dati e docente di diritto dei media, GE)	01.01.2012	31.12.2023

Segreteria giuridica	In carica dal	Impiego al
Pierre Rieder (Responsabile)	01.10.1997	90 % <i>(dal 01.04.2021 al 31.03.2022 100 %)</i>
Ilaria Tassini Jung	21.08.2012	60 % <i>(dal 01.05.2021 al 30.04.2022 70 %)</i>

Cancelleria	In carica dal	Impiego al
Nadia Mencaccini	01.05.2006	50 %

Allegato II: Statistica per il periodo 1984 – 2021



1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PROCEDURE DI RICORSO

Interposte	39	23	21	18	24	32	40	50	18	16	13	28	21	25	18	25	25	22	18
Liquidate	31	25	23	16	17	36	35	42	29	22	10	23	29	24	16	28	26	20	18
Riportate	8	6	4	6	13	9	14	21	10	4	8	13	5	6	8	5	4	6	6

TIPO DI RICORSO

Popolare	11	8	6	5	9	11	31	33	10	7	9	16	17	20	14	20	25	16	15
Individuale / interesse pubblico	28	15	15	13	15	21	9	17	8	9	4	12	4	5	4	5	0	6	3
Dipartimento																			

EMITTENTI CHIAMATE IN CAUSA

SSR / RDRS / SRF Radio	11	6	3	3	3	7	6	13	5	2	4	3	2	2	2	2	2	1	4
SSR / TVDRS / SF / SRF Fernsehen	13	9	12	7	14	16	29	29	11	8	5	20	17	16	11	13	16	12	5
SSR / RSR / RTS Radio	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SSR / TSR / RTS TV	9	5	5	4	4	5	4	3	1	3	1	3	0	4	4	2	1	1	4
SSR / RSI Radio	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
SSR / RSI TV	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	3	0
SSR / RTR Radio Television Svizzera Rumantscha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SSR / diverse trasmissioni / pubblicazioni	1	0	1	1	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSR / ulteriore offerta editoriale									0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Radio locali	1	0	1	2	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Televisioni locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Altre televisioni private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	5	3	2
Emittenti straniere	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0

MODO DI LIQUIDAZIONE

Conciliazione	0	0	0	0	0	6	2	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Lettera conciliatoria	3	2	1	3	2	6													
Decisioni d'irricevibilità	3	6	5	1	0	10	7	8	1	9	3	6	14	7	2	4	4	5	1
Decisioni nel merito	23	16	13	10	14	12	24	32	23	12	7	14	14	17	14	22	22	15	17
Ritiro del ricorso	2	1	4	2	1	2	2	1	3	0	0	1	0	0	0	2		0	0

DECISIONI NEL MERITO

Senza violazione della legge	23	14	13	10	11	10	24	29	21	11	8	10	13	13	10	14	19	14	10
Violazione della legge	0	2	0	0	3	2	0	3	2	1	2	4	1	4	4	8	3	1	7

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PROCEDURE DI RICORSO

Interposte	14	25	20	20	30	25	16	14	18	20	18	20	26	19	31	26	30	43	30
Liquidate	17	20	21	22	19	21	25	13	23	20	18	14	23	28	16	27	35	36	37
Riportate	3	8	7	7	17	21	11	13	9	9	8	11	15	6	21	20	15	22	15

TIPO DI RICORSO

Popolare	12	20	13	15	19	17	7	9	12	10	9	15	16	16	23	22	22	35	22
Individuale / interesse pubblico	2	5	7	5	10	7	9	5	6	10	9	5	10	3	8	4	8	8	8
Dipartimento					1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMITTENTI CHIAMATE IN CAUSA

SSR / RDRS / SRF Radio	2	0	2	3	3	5	1	2	1	2	4	4	7	3	4	1	2	2	6
SSR / TVDRS / SF / SRF Fernsehen	7	19	11	7	16	15	11	6	10	11	10	9	9	10	17	15	14	19	13
SSR / RSR / RTS Radio	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	3	0
SSR / TSR / RTS TV	2	1	1	0	6	1	2	3	3	3	2	3	5	2	0	6	1	2	3
SSR / RSI Radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
SSR / RSI TV	1	3	5	2	2	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	2	3	3	2
SSR / RTR Radio Television Svizzera Rumantscha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
SSR / diverse trasmissioni / pubblicazioni	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	0	0	3	7	2
SSR / ulteriore offerta editoriale	0	0	0	1										1	7	0	2	0	3
Radio locali	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
Televisioni locali	0	0	0	2	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	3	6	0
Altre televisioni private	2	1	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Emittenti straniere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MODO DI LIQUIDAZIONE

Conciliazione	0	0	0	0															
Lettera conciliatoria																			
Decisioni d'irricevibilità	3	3	3	8	4	6	5	2	3	3	2	2	3	4	8	3	13	11	7
Decisioni nel merito	12	16	18	14	14	15	20	11	19	16	15	12	19	24	8	24	22	24	28
Ritiro del ricorso	2	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	2

DECISIONI NEL MERITO

Senza violazione della legge	11	12	11	10	9	11	16	8	13	12	13	11	16	20	7	20	19	19	22
Violazione della legge	1	4	7	4	5	4	4	3	6	4	2	1	3	4	1	4	3	5	6

**Autorità indipendente di ricorso in
materia radiotelevisiva AIRR**

Christoffelgasse 5
3003 Bern

Tel. 058 462 55 38

www.airr.admin.ch
info@ubi.admin.ch
Twitter: @UBI_AIEP_AIRR